



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...06 GIU. 2012



**OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONE PER LA BOZZA DI DECRETO INTERMINISTERIALE PER
L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI**

5 GIUGNO 2012

Conferenza Unificata punto 11 odg)

Ferma restando la richiesta, già avanzata in sede tecnica, di mettere a disposizione ulteriori 500 milioni per il sistema degli incentivi, l'UPI ritiene di dover sottolineare e ribadire la **necessità di introdurre delle premialità per il made in EU, della cumulabilità di tale premialità con una pari premialità per interventi di rimozione amianto, nonché di un canale semplificato di accesso al registro (o meglio ancora non iscrizione) per gli impianti degli enti pubblici.**

Nelle riunioni tecniche è altresì emersa la possibilità a far decorre il 5^a conto energia dal 1^a ottobre, anziché dal 1^a luglio 2012 e soprattutto a prevedere una corsia preferenziale per gli impianti degli enti pubblici o attraverso una soglia di accesso al registro non inferiore a i 100 kw ovvero attraverso la non obbligatorietà di accesso al registro stesso.

Occorre che all'art.2 "definizioni" vengano specificate meglio le caratteristiche tecniche dei componenti diversi dal lavoro della "produzione realizzata unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE o che sia parte dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo – SEE".(Cfr allegato)

Occorre rivedere i criteri di priorità della graduatoria degli impianti iscritti a registro per siti contaminati, discariche e cave e miniere dismesse, affinché queste fattispecie possano ottenere maggiore considerazione nella graduatoria di cui all'art. 4. Desta invece criticità l'obbligo di certificare un miglioramento di classe energetica D o superiore.

Ma soprattutto occorre che all'art. 5 "tariffe incentivanti" (cfr allegato) siano previste premialità sulle tariffe per almeno queste due fattispecie: sostituzione di copertura in eternit o comunque contenenti amianto e investimenti (senza limiti di taglia) che utilizzino componentistica che non sia per meno dell'80% riconducibile ad una produzione realizzata unicamente all'interno della Unione Europea, facendo in modo che queste due fattispecie siano cumulabili e comportino medesimo incentivo. Una alternativa ovvero una differente incentivazione tra le due situazioni determinerebbe il rischio concreto di concentrare gli interventi solo su sostituzione in eternit attraverso utilizzo di componentistica non made in EU.

Le richieste sopra riportate emergono dall'esperienza finora esperita dagli operatori, non solo economici, del settore.

Nonostante la massiccia riduzione delle tariffe incentivanti, dovuta e comprensibile rispetto all'evoluzione tecnologica, dei costi ed all'esigenza di contenere gli oneri a carico della collettività, la disponibilità di soli ulteriori 500 milioni cumulativi riduce significativamente la potenza totale installabile generando una forte discontinuità dei volumi di mercato. Si ritiene pertanto auspicabile l'utilizzo di tutti e 7 i miliardi messi a disposizione dal DM 5.5.11, mettendo in campo dunque un ulteriore miliardo rispetto ai soli 500 milioni previsti nella bozza .

Strettamente correlato a questo aspetto, e dirimente per diminuire la evidente sperequazione tra le condizioni di operatività delle industrie europee verso quelle extra-UE, è ovviamente la questione della differenziazione delle tariffe incentivanti. Si ritiene che la premialità sulle tariffe riconosciuta al soggetto responsabile che utilizzi materiali prodotti da imprese europee, secondo le indicazioni già contenute nel 4^a conto energia, debba essere reiterata, o quantomeno debba essere prevista una differenziazione di incentivazione per gli impianti "made in Europe" rispetto a quelli diversi.

Un ulteriore ostacolo che minerebbe il mantenimento di un adeguato livello occupazionale e di salubrità delle imprese del settore, potrebbe essere rappresentata dalla alternatività e/o differenziazione degli incrementi agli incentivi - a scelta tra sostituzione in eternit e interventi made in EU – poiché comporterebbe il rischio di una maggiore remunerabilità degli interventi su eternit attraverso componentistica non EU.



EMENDAMENTI

All'art. 1, co.1, dopo la lettera v, aggiungere le seguenti:

z) «componenti diversi dal lavoro»: sono i seguenti componenti costruttivi principali di un impianto fotovoltaico a cui è attribuita una proporzione specifica sul valore totale dell'impianto diversi dai componenti lavoro di costruzione, progettazione nonché dai componenti ausiliari ed in relazione ai quali siano stati rilasciati il rapporto di prova (di cui alla Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti), il certificato di approvazione di tipo (di cui alla Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti), certificato di conformità (di cui alla Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti), certificato di controllo del processo produttivo in fabbrica - Factory Inspection Certificate – (di cui alla Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti): moduli fotovoltaici, inverter, sistemi di acquisizione dati, strutture, componentistica elettrica, trasformatori, strutture di sostegno e opere civili;

z-bis) «produzione realizzata unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'Unione Europea o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)»: sono riconducibili ad una produzione realizzata unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'Unione Europea o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) i componenti dell'impianto fotovoltaico diversi dal lavoro in riferimento ai quali sia stato rilasciato l'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation) ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto (indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) e che rispettino le seguenti caratteristiche

1. i moduli fotovoltaici in film sottile (thin film) per cui siano state effettuate all'interno di un sito di produzione ubicato in un Paese che risulti membro dell'Unione Europea o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) almeno le seguenti lavorazioni: processo di deposizione, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
2. i moduli fotovoltaici in silicio cristallino il cui processo produttivo prevede le fasi di stringatura, interconnessione, laminazione e test elettrici per cui siano state effettuate all'interno di un sito di produzione ubicato in un Paese che risulti membro dell'Unione Europea o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) almeno le seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
3. i moduli in film sottile su supporto flessibile il cui processo produttivo prevede la realizzazione di singole celle e successive fasi di stringatura, interconnessione, laminazione e test elettrici (purchè i cui moduli laminati non siano semplicemente incollati/fissati sulla superficie di supporto) per cui siano state effettuate all'interno di un sito di produzione ubicato in un Paese che risulti membro dell'Unione Europea o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) almeno le seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
4. i gruppi di conversione per cui siano state effettuate all'interno di un sito di produzione ubicato in un Paese che risulti membro dell'Unione Europea o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) almeno le seguenti



lavorazioni (a prescindere dall'origine delle materie prime impiegate per le lavorazioni stesse):
progettazione, assemblaggio, misure/collaudò;

5. le altre componenti dell'impianto (strutture, cablaggi, trasformatori e armadi elettrici) per cui siano state effettuate all'interno di un sito di produzione ubicato in un Paese che risulti membro dell'Unione Europea o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) lavorazioni di sostanziale trasformazione industriale e collaudo a prescindere dall'origine delle materie prime impiegate per le lavorazioni stesse.

All'art. 5, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. La componente incentivante delle tariffe di cui al comma 1 può essere incrementata con le modalità e alle condizioni previste dai successivi commi 1-ter e 1-quater. Ogni singolo incremento e' da intendersi cumulabile con gli altri.

1-ter. Gli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia secondo le medesime modalità e condizioni previste dall'art. 13 del DM 5/5/2011.

1-quater. La componente incentivante delle tariffe e' incrementata, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale

- di 3 centesimi di euro / kWh per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 80% riconducibile ad una produzione realizzata unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'Unione Europea o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
- di 3 centesimi di euro / kWh per gli impianti su edifici installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

